

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER L'EMILIA ROMAGNA – SEDE DI BOLOGNA**

**RICORSO**

**CON DOMANDA DI MISURE CAUTELARI**

Per i Sigg.ri **Rauseo Maria Luigia**, C.F.: RSAMLG85L61D643I, nata a Foggia il 21.7.1985, residente in Rimini al Viale Brenta n. 1, e **Casadei Claudio**, C.F.: CSDCLD73H13H294K, nato a Rimini il 13.6.1973, residente in Riccione alla Via Merano n. 16, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, PEC: [ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it), fax n. 080/5245338, elettivamente domiciliati in Bari alla Piazza Umberto I n. 32, giusta procure allegate, ricorrenti,

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, resistente, e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, C.F.: 80062970373, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

1. dell'Avviso **m\_pi.AOODRER.REGISTRO.UFFICIALE.U.0011013.01-06-2021**, pubblicato sul sito dell'USR Emilia Romagna in data 1.6.2021, "Esiti Prova Scritta", avente ad oggetto **pubblicazione elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta**, in relazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui ai D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, per la **classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche**, e dell'Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Rauseo Maria Luigia e Casadei Claudio**;
2. del **Decreto m\_pi.AOODRER.REGISTRO.DECRETI.R.0000369.28-06-2021**, pubblicato sul sito dell'USR Emilia Romagna in data 28.6.2021, con il quale è

stata approvata la graduatoria rettificata regionale di merito per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, e della **graduatoria** allegata a detto decreto, **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Rauseo Maria Luigia e Casadei Claudio;**

3. delle **griglie di valutazione** delle prove scritte dei ricorrenti, non cognite;
4. ove esistenti, dei verbali di approvazione dell'elenco e della graduatoria di cui sopra, di estremi e contenuto ignoti;
5. dell'eventuale verbale di scioglimento dell'anonimato, non cognito;
6. del provvedimento, di estremi ignoti e mai notificato ai ricorrenti, con il quale l'Amministrazione in epigrafe ha escluso i ricorrenti dalle graduatorie di merito per l'immissione in ruolo del concorso per il personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nella Regione Emilia Romagna di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e al D.D. n. 783 del 8 luglio 2020, in relazione alla classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche;
7. nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto,

**e per la condanna, anche in via cautelare**

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione degli elaborati dei ricorrenti e, per l'effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva in relazione alla classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, ovvero, in ulteriore subordine, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta.

\*\*\*

**FATTO**

In via preliminare, si precisa che le posizioni dei ricorrenti sono omogenee, considerato che sono entrambi docenti che hanno preso parte alla medesima procedura concorsuale, nella regione Emilia Romagna, per l'assunzione a tempo indeterminato per la stessa classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche. Altrettanto preliminarmente, e fatta salva l'eventuale notificazione per pubblici

proclami nei confronti di tutti i docenti collocati utilmente in graduatoria, si rileva che non v'è questione di controinteressati, atteso che a fronte di 23 posti messi a concorso per la classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche in Emilia Romagna la graduatoria dei vincitori si ferma al n. 12, sicché l'accoglimento del ricorso e il completamento dell'ulteriore fase del concorso (valutazione dei titoli) non vanno a ledere la posizione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria, **essendo rimasti scoperti ben 11 posti.**

\*\*\*

I ricorrenti hanno preso parte alla selezione straordinaria, per titoli ed esami, indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 (pubblicato in G.U. n. 34 del 28.4.2020), modificato con D.D. n. 783 del 8 luglio 2020 (pubblicato in G.U. n. 53 del 10.7.2020), intesa al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la Regione Emilia Romagna, in relazione alla classe di concorso B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche.

La procedura selettiva, modificata rispetto alla previsione iniziale, prevedeva un'unica prova scritta di cinque quesiti a risposta aperta da svolgere con sistema informatizzato, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e di natura didattico-metodologica in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, nonché un ulteriore quesito composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, all'esito della quale il candidato veniva inserito in una graduatoria di merito regionale, predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita alla prova scritta.

Con nota n. 712 del 7.1.2020 il Ministero dell'Istruzione ha fornito alle commissioni giudicatrici le indicazioni operative per la correzione della prova scritta da remoto.

I quesiti per la prova scritta sono stati predisposti, ai sensi dell'art. 6 del D.D. n. 510/2020, da un Comitato Tecnico-Scientifico, nominato con Decreto Ministeriale. Sette giorni prima della prova scritta del concorso straordinario il Ministero

dell'Istruzione ha pubblicato le griglie di valutazione per le classi di concorso. Le griglie sono lo strumento di valutazione che le commissioni, i cui componenti sono nominati dai rispettivi UU.SS.RR., dovranno seguire per valutare i cinque quesiti della prova e il quesito d'inglese. Le griglie sono strutturate secondo tre criteri, articolati in 5 descrittori a cui attribuire il dettaglio dei punteggi da 0 a 5. I criteri sono:

- Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento (da 0 a 5 punti);
- Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento (da 0 a 5 punti);
- Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica (da 0 a 5 punti).

Pertanto, a ciascuno dei primi 5 quesiti afferenti alla classe di concorso, è assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti; al quesito di inglese, sono assegnati 5 punti.

È previsto, quindi, un totale di 80 punti massimo attribuibili alla prova. Il punteggio sarà convertito in ottantesimi. La prova si intende superata con un minimo di 56/80. Come previsto dall'art. 14 del D.D. n. 510/2020, sono dedicati 20 punti alla valutazione dei titoli, come da allegato D dello stesso decreto. I titoli devono essere già stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e saranno valutati dalla commissione giudicatrice.

Il punteggio massimo conseguibile dai candidati è, quindi, di 100 punti.

In data 1.6.2021 l'USR Emilia Romagna con Avviso n. 11013 pubblicava l'elenco alfabetico dei candidati che avevano superato le prove scritte e, nella circostanza, gli esponenti apprendevano di essere stati esclusi.

I ricorrenti hanno formulato istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione degli elaborati e delle valutazioni della commissione, ma ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte dell'amministrazione.

\*\*\*

## **DIRITTO**

**1. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione di legge ed eccesso**

**di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti.**

Ai sensi dell'art. 13 del bando così come modificato dal D.D. n. 738/2020, la prova scritta per i posti comuni, da superare con il punteggio minimo di 56/80, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, consta di sei quesiti di cui cinque finalizzati alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche ed uno alla conoscenza della lingua inglese.

Appreso l'esito negativo i ricorrenti inoltravano istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati e della relativa griglia di valutazione, e sono tuttora in attesa della risposta dell'amministrazione sulla richiesta di accesso e di copia degli atti.

I ricorrenti hanno risposto a tutti i quesiti con trattazione esauriente, ampia ed articolata, come potrà evincersi dagli elaborati stessi allorquando saranno prodotti dall'amministrazione, dal ch  la manifesta illogicit  e irrazionalit , oltre che la mancanza assoluta di motivazione, del giudizio e dei punteggi espressi dalla Commissione.

L'erronea, superficiale ed immotivata valutazione degli elaborati ha gravemente compromesso la valutazione complessiva della prova scritta, non consentendo il raggiungimento del punteggio minimo richiesto di 56/80 che avrebbe consentito ai ricorrenti la prosecuzione dell'iter concorsuale.

Rispetto alle domande somministrate, le risposte formulate risultano chiare e coerenti con gli argomenti dei quesiti ed esposte formalmente in maniera corretta e chiara.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa in merito alle risposte date ai quesiti, il cui giudizio non pu  essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione ministeriali e, soprattutto, non aderente al reale valore degli elaborati dei ricorrenti.

Non si conosce, allo stato, il punteggio attribuito alla prova scritta, dal ch  l'assoluta carenza di motivazione, espressamente gi  dedotta.

Ripetutamente la giurisprudenza ha statuito che l'obbligo di motivazione della p.a.  

soddisfatto allorquando dalla lettura degli atti, afferenti alle diverse fasi del procedimento, sia agevolmente possibile ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione, così da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo; la tutela offerta alle ragioni del concorrente viene dunque meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non siano indicate chiaramente e compiutamente le motivazioni sottese alla scelta in argomento (TAR Marche, n. 1148 del 17.10.2001).

Inoltre, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati *“non risultano fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche e correttezza”* (TAR Lazio - Roma, Sez. III, n. 9420 del 14.7.2015).

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto insufficienti le risposte dei quesiti appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione degli stessi.

Ebbene, l'incongruenza tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto la ragionevolezza e l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

Precisamente, nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità, ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore.

Sul punto la Suprema Corte a SS.UU. ha stabilito che: *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa*

*l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto"* (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412; cfr. anche Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708; T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439; T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420; C.d.S., Sez. IV, n. 492; sez. IV Cons. St., sez. III, 17 30 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. civ, ss.uu., 22 maggio 2012, n. 8071).

\*\*\*

**2. Violazione dei principi di segretezza e di anonimato tipici delle prove scritte. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto. Violazione dei principi di buon andamento ed adeguatezza dell'attività amministrativa.**

È appena il caso di considerare che in tutti i concorsi pubblici deve essere sempre garantito l'anonimato degli elaborati. Tale principio è stato ribadito recentemente con Sentenza n. 27/2013, con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che *“nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”*.

Nella fattispecie, premesso che l'intera procedura è stata **computerizzata**, non risultano affatto specificati i criteri adottati a salvaguardia dell'anonimato degli elaborati.

Peraltro, al termine della prova scritta computerizzata l'elaborato è stato prelevato da un tecnico di laboratorio con una semplice chiavetta usb, con procedura che non

offre alcuna garanzia di segretezza e di anonimato.

Ove occorra, ben potrà ordinarsi l'esibizione del codice sorgente, con indicazione dei codici identificativi alfanumerici finalizzati all'associazione di ogni elaborato anonimo con i dati anagrafici dei candidati.

Si aggiungerà solo che, allo stato, non consta ai ricorrenti l'esistenza di un verbale di scioglimento dell'anonimato.

\*\*\*

### ISTANZA CAUTELARE

Tanto per il *fumus*.

Quanto al **pregiudizio grave ed irreparabile**, ricorrono i requisiti della estrema gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della valutazione dei titoli.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*. Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla "*invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del



*periculum in mora.*

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui *“il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo”* di fronte al *“rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed alla valutazione dei titoli. Infatti, il mancato accoglimento della cautela impedirebbe ai ricorrenti di collocarsi nella graduatoria definitiva di merito con l'impossibilità di accedere all'insegnamento. S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta ai ricorrenti di proseguire l'iter concorsuale, eventualmente disponendosi la nomina di una nuova Commissione che rivaluti gli elaborati dei ricorrenti.

Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate *“le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale”* può essere ordinato *“il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”* (TAR Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, Ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615).

Inoltre, entro il mese di agosto l'USR Emilia Romagna disporrà le nuove nomine per l'assegnazione dei ruoli per il prossimo anno scolastico 2021/2022, sicché qualora i ricorrenti non siano inclusi nella graduatoria in questione, perderebbero la possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato, con grave danno economico e professionale, assolutamente ingiustificabile a fronte di ben 11 posti non assegnati.

\*\*\*

### **ISTANZA ISTRUTTORIA EX ARTT. 63 C.P.A. E 210 C.P.C.**

Si chiede che il Tribunale adito voglia disporre l'esibizione in giudizio degli elaborati e delle griglie di valutazione dei ricorrenti, nonché degli elaborati relativi ai candidati risultati vincitori, per la classe di concorso B016 in Emilia Romagna (Ordinanza TAR Lombardia n. 1003/2020, confermata da sentenza del TAR per la Lombardia n.

672/2021).

In fattispecie analoga a quella in esame, con **Ordinanza n. 335 dell'8.7.2020 TAR Piemonte** ha *“Ritenuto inoltre di ordinare all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di depositare in giudizio: a) n. 5 elaborati della prima prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione; il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi; b) copia del verbale della Commissione esaminatrice n. 9 dell'11/12/2019”*.

Si chiede, altresì, che il Tribunale adito voglia disporre l'esibizione in giudizio del verbale di scioglimento dell'anonimato e codici identificativi alfanumerici finalizzati all'associazione di ogni elaborato con i dati anagrafici dei candidati.

\*\*\*

### **ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.**

#### **AL SIG. PRESIDENTE**

In ragione dell'elevato numero dei vincitori del concorso straordinario per la classe di concorso B016 in Emilia Romagna (i vincitori inclusi nella graduatoria sono ben 12), si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Emilia Romagna.

\*\*\*

#### **CONCLUSIONI**

Per tutto quanto innanzi esposto,

#### **VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR EMILIA ROMAGNA**

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente ricorso, il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, sicché è dovuto il contributo unificato per Euro 325,00.

*Salvis iuribus.*

Bari, 29.7.2021

Avv. Michele Ursini